

**SCHEDA DI VALUTAZIONE N. 1/2010**  
**dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo**  
**sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

<b>TITOLO:</b>	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai contributi finanziari dell'Unione europea al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010)		
<b>NUMERO ATTO</b>	COM(2010)12 def.		
<b>NUMERO PROCEDURA</b>	2010/0004 (COD)		
<b>AUTORE</b>	Commissione europea		
<b>DATA DELL'ATTO</b>	5/02/2010		
<b>DATA DI TRASMISSIONE</b>	5/02/2010		
<b>SCADENZA OTTO SETTIMANE</b>	2/04/2010		
<b>ASSEGNATO IL</b>	9/02/2010		
<b>COMM.NE DI MERITO</b>	3a	<b>Parere motivato entro</b>	17/03/2010
<b>COMM.NI CONSULTATE</b>	14a	<b>Oss.ni e proposte entro</b>	10/03/2010
<b>OGGETTO</b>	<p>La presente proposta di regolamento fissa il contributo dell'Unione europea al Fondo Internazionale per l'Irlanda, volto a sostenere la pace e la riconciliazione nel paese, per il periodo 2007-2010. Il contributo è fissato per un ammontare di 15 milioni di euro per ciascun anno. Il 2010 sarà l'ultimo anno di esistenza del Fondo.</p> <p>Il regolamento è sostitutivo del regolamento 1968/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, annullato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia che verteva su una controversia riguardante la scelta della base giuridica. A seguito della sentenza la Commissione europea ha riproposto il medesimo regolamento basandolo su una doppia base giuridica, conformemente alla sentenza della Corte.</p>		
<b>BASE GIURIDICA</b>	artt 175 e 352, paragrafo 1 del TFUE		
<b>PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ</b>	CONFORME		
<b>PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ</b>	CONFORME		

## **ANNOTAZIONI:**

L'articolo 175 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 159, terzo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea) stabilisce che in materia di coesione economica, sociale e territoriale, le azioni specifiche che si rivelano necessarie al di fuori dei fondi strutturali, devono essere adottate mediante la procedura legislativa ordinaria (ovvero la codecisione), che prevede un coinvolgimento paritario del Parlamento europeo e del Consiglio, che vota a maggioranza qualificata, nell'approvazione di un atto legislativo.

L'articolo 352, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 308 del Trattato che istituisce la Comunità europea), stabilisce che per le azioni necessarie all'Unione al fine di realizzare gli obiettivi dei Trattati, qualora questi ultimi non abbiano previsto i poteri d'azione richiesti, il Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo.

La scelta della doppia base giuridica è la conseguenza della sentenza della Corte di giustizia del 3 settembre 2009, emanata a seguito del ricorso sollevato dal Parlamento europeo nel 2007 per l'annullamento del regolamento 1968/2006.

Il ricorso del Parlamento europeo si basava sull'erronea scelta della base giuridica del regolamento impugnato, ovvero l'ex articolo 308, ritenendo invece adeguato il ricorso all'ex articolo 159, terzo comma.

Nella sentenza del 3 settembre 2009 la Corte ha stabilito che sia l'ex articolo 159, terzo comma sia l'articolo 308 (attualmente articoli 175 e 352, paragrafo 3 del TFUE) dovrebbero fungere da base giuridica in quanto nessuno dei due articoli da solo conferiva alla Comunità la competenza per raggiungere gli scopi prefissi dal Regolamento impugnato. Pertanto il legislatore comunitario avrebbe dovuto ricorrere ad entrambe le basi giuridiche rispettando comunque le procedure legislative ivi previste, ossia la codecisione e il voto all'unanimità in seno al Consiglio.